

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta a cura delle parti in unico originale, che resterà conservata nei rogiti del notaio autenticante le sottoscrizioni, tra i sottoscritti, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

E' costituita tra tutte le suddette società, come sopra rappresentate, l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE AGENTI RACCOMANDATARI E MEDIATORI MARITTIMI DEL VENETO".

Art. 2

L'Associazione ha sede in Venezia, via Fapanni n. 37/6.

L'Associazione può costituire in altre località sedi o uffici, sia permanenti che temporanei, per particolari finalità.

Art. 3

Gli scopi dell'Associazione, i diritti e gli obblighi degli associati, gli organi dell'Associazione, il suo patrimonio, gli aspetti contabili, lo scioglimento, la liquidazione ed in genere le norme disciplinanti il suo funzionamento, sono contenute nello statuto che, predisposto di comune accordo tra tutte le parti, si riporta in calce al presente atto.

Art. 4

I componenti, nella qualità, in deroga alle norme statutarie, all'unanimità procedono alla nomina di un Presidente Provvisorio con funzioni direttive, che rimane in carica fino alla prima assemblea degli associati, da convocarsi entro il trentuno dicembre duemilasei.

Spettano a detto Presidente provvisorio i poteri amministrativi attribuiti dallo Statuto al Consiglio Direttivo e allo stesso Presidente dell'Associazione.

Spettano altresì al Presidente provvisorio, i poteri, anche rappresentativi, attribuiti dallo Statuto al Presidente dell'Associazione.

Viene all'uopo all'unanimità nominato Presidente Provvisorio il signor Furlanetto Mauro, come sopra generalizzato, il quale accetta la carica conferitagli, non sussistendo nei suoi confronti cause di ineleggibilità o di incompatibilità di alcun genere, come il medesimo dichiara.

Gli altri organi dell'associazione verranno designati dalla prima assemblea degli associati, che dovrà tenersi entro il suddetto termine.

Art.5

Le spese del presente atto e dipendenti sono e saranno a carico della Associazione.

----- STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AGENTI RACCOMANDATARI E MEDIATORI MARITTIMI DEL VENETO

TITOLO 1 - COSTITUZIONE, SEDE, DENOMINAZIONE

Art 1 - Denominazione e Sede

E' costituita, con sede in Venezia, via Fapanni n. 37/6, una libera e apolitica Associazione tra le Agenzie Marittime Raccomandatarie, le Agenzie Marittime ed i Mediatori Marittimi della Provincia di Venezia denominata:

"ASSOCIAZIONE AGENTI RACCOMANDATARI E MEDIATORI MARITTIMI DEL VENETO".

L'Associazione ha durata illimitata e non ha scopo di lucro. E' facoltà del Consiglio Direttivo di aprire proprie Sezioni distaccate o Delegazioni in altri centri.

Art. 2 - Oggetto

L'attività istituzionale dell'Associazione non rientra in quelle previste dall'art. 2195 C.C. ed è svolta in via principale ed essenziale per realizzare gli scopi primari indicati nel presente Statuto. L'Associazione ha lo scopo di rappresentare gli interessi collettivi della categoria nei confronti di Autorità di terzi, di ogni organo della Pubblica Amministrazione in sede nazionale ed internazionale, di Enti pubblici e privati, di organizzazioni sindacali, di altre associazioni e di coadiuvare gli associati nella risoluzione di problemi connessi alla loro attività. L'Associazione ha il compito di rendere omogenea la comune attività degli Associati, di assumere iniziative tendenti alla difesa delle categorie rappresentate, di intraprendere studi diretti al miglioramento dell'attività dei Soci, di promuovere attività culturali nella categoria anche a scopo di addestramento, aggiornamento e perfezionamento, di provvedere alla divulgazione, la pubblicazione, la stampa a carattere informativo contenente studi, ricerche, materiale didattico e tutto quanto connesso direttamente o indirettamente all'espletamento dell'attività associativa ed al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, di comporre e se necessario decidere secondo equità, ad istanza delle parti interessate, le controversie insorgenti tra Associati, di fare

quant'altro necessario ed opportuno ai fini di cui sopra. L'Associazione si pone inoltre l'obiettivo di creare occasioni di incontro, organizzare manifestazioni per favorire l'integrazione e la conoscenza reciproca tra gli associati, di divulgare e promuovere sia l'attività associativa che quella dei singoli associati.

TITOLO 2 - ASSOCIATI E LORO OBBLIGHI

Art. 3 - Categorie ammesse

Possono richiedere l'iscrizione tutte le aziende (società o imprese individuali) aventi sede principale o secondaria nel VENETO che esercitano l'attività di agenzia marittima, agenzia marittima raccomandataria, mediatore marittimo regolarmente iscritte negli elenchi/ruoli autorizzati dalla CCIAA di Venezia o delle province del Veneto nella persona dei propri titolari, legali rappresentanti o institori.

Art.4 - Ammissione

L'azienda che richiede l'iscrizione deve presentare domanda indirizzata al Presidente dell'Associazione con allegati in originale:

- la necessaria documentazione, che certifichi quanto previsto dall'art 3, indicando i nominativi dei legali rappresentanti dell'azienda;
- dichiarazione di accettazione dello Statuto;
- tutte le notizie e i dati che il Consiglio riterrà eventualmente necessari.

Le domande di ammissione dovranno essere approvate dal Consiglio dell'Associazione a maggioranza di voti. L'approvazione del Consiglio è insindacabile e l'eventuale mancato accoglimento non dovrà essere motivato.

Art.5 - Obblighi

La domanda di iscrizione impegna l'associato:

- all'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto e delle delibere prese dagli organi associativi nell'ambito degli scopi statutari e nel rispetto della Legge;
- al pagamento della quota di iscrizione e delle quote associative nelle misure e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, anno per anno.

L'iscrizione si intende a tempo indeterminato salvo disdetta da darsi almeno due mesi prima della chiusura dell'anno sociale, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Non è previsto alcun rimborso di quote ad associati che recedano o siano radiati.

Art.6 - Perdita della qualità di associato

La qualifica di associato si perde:

- a) per dimissioni, che non esonerano però lo stesso dagli impegni assunti dall'associazione per l'anno in corso;
- b) per cancellazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, in seguito alla perdita da parte dell'associato dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione o per perdita dei diritti civili dell'associato;
- c) per espulsione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità nei pagamenti delle quote associative e dei contributi di approdo nave;
- d) per radiazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Proviviri nei confronti dell'associato che abbia compiuto atti contrari agli interessi morali e materiali dell'Associazione.

La quota associativa e gli eventuali impegni finanziari assunti dall'Associazione sono comunque dovuti. I provvedimenti di cancellazione, espulsione e radiazione dell'Associato vanno comunicati all'interessato mediante lettera raccomandata. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso all'Assemblea Generale, con lettera raccomandata indirizzata al Presidente, entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento stesso. Entro 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea Generale affinché deliberi insindacabilmente e definitivamente in merito.

TITOLO 3 - ORGANIZZAZIONE

Art.7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente;
- d) i Vice Presidenti;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Alla direzione degli uffici e dei servizi dell'Associazione può essere preposto un Segretario; questi può essere anche estraneo alla categoria e può esercitare anche le funzioni di segretario dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche non comportano alcuna retribuzione, salvo l'eventuale rimborso di spese documentate. Solamente nel caso che il Presidente o il Segretario vengano eletti tra persone terze, non membri dell'Associazione, l'Assemblea può deliberare che, oltre al rimborso delle spese documentate, vengano pagati dei corrispettivi.

Art.8 - L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è l'organo fondamentale dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con i pagamenti delle quote associative e dei contributi di approdo nave.

Alle Assemblee possono partecipare i rappresentanti legali degli Associati o loro delegati. La delega può essere conferita anche ad altro Associato. Ogni delega dovrà essere conferita per iscritto e sottoscritta dal Rappresentante legale dell'azienda delegante indicando la persona o l'azienda associata delegata. Ciascun associato o delegato aziendale non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea Generale ha il compito di:

- a) eleggere il Presidente dell'Associazione;
- b) esaminare i problemi di ordine generale interessanti gli associati ed emanare direttive sull'attività dell'Associazione;
- c) eleggere i componenti il Consiglio Direttivo, determinandone il numero (come previsto nell'art. 12);
- d) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
- e) deliberare sulle attività dell'Associazione;
- f) approvare annualmente i rendiconti Preventivi e Consuntivi;
- g) deliberare su eventuali corrispettivi da riconoscere al Presidente ed al Segretario (se eletti esternamente all'Associazione);
- h) deliberare sui ricorsi ai provvedimenti di cancellazione, espulsione e radiazione di associati presi dal Consiglio Direttivo;
- i) deliberare su tutti gli argomenti che sono di sua competenza per legge e per statuto e che siano posti all'ordine del giorno.

Art.9 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria, almeno una volta all'anno; in via straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Direttivo - a maggioranza - lo ritenga necessario o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno 1/4 dei voti spettanti agli associati che abbiano diritto di partecipare all'assemblea.

Art.10 - Convocazione Assemblea

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, potrà essere fatta a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica da inviarsi agli associati almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della riunione in prima e seconda convocazione. In casi di particolare urgenza il termine suddetto può essere ridotto a 5 giorni.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, assistito da un Segretario e le deliberazioni devono constare da verbale, redatto nell'apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In caso di assenza del Presidente, l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente.

Art.11 - Votazioni

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'argomento da trattare, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la metà dei voti più uno spettanti a tutti gli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati per delega, un'ora dopo il termine fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ogni associato ha diritto ad un voto sino a cinque dipendenti. Per ogni scaglione successivo di cinque dipendenti ha diritto ad un voto supplementare, con un massimo di cinque voti per Azienda. Ai fini del calcolo per l'assegnazione dei voti spettanti, ciascuna Azienda deve comunicare a mezzo lettera e prima dell'Assemblea, il numero relativo di dirigenti, impiegati, operai ed apprendisti. Sono escluse da qualsiasi votazione le Aziende non in regola con il pagamento delle quote

associative e dei contributi di approdo nave. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa (metà più uno) di voti dei presenti o rappresentati per delega.

Art.12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 a un massimo di 8 membri, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili. Alla carica di Consigliere possono essere eletti solo i Titolari, Rappresentanti Legali, Amministratori Delegati, Institori o persone con la qualifica di Dirigente o Quadro delle Aziende associate, all'uopo delegati.

Nel Consiglio Direttivo deve essere presente almeno un rappresentante del porto di Chioggia.

Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, solo con parere consultivo, i Revisori dei Conti, i Proviviri e qualsiasi altra persona ritenuta tecnicamente utile allo svolgimento delle riunioni.

Se nel corso del biennio vengono a mancare uno o più componenti, il Consiglio ha facoltà di provvedere alla loro reintegrazione tenendo presente la graduatoria precedente dei non eletti. I componenti designati restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

Art.13 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) curare il raggiungimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) eleggere i Vicepresidenti dell'Associazione con un numero massimo di due;
- c) nominare eventuali Commissioni interne;
- d) nominare o designare i rappresentanti dell'Associazione scelti fra gli associati in tutti quegli Enti, Uffici o organizzazioni in seno ai quali tale rappresentanza si ravvisi necessaria o sia richiesta ed ammessa; le persone nominate hanno l'obbligo di mantenersi in accordo con il Presidente dell'Associazione per seguirne gli indirizzi;
- e) deliberare sull'adesione o iscrizione dell'Associazione ad Enti e ad Associazioni aventi finalità interessanti per le Aziende Associate;
- f) deliberare sull'accettazione delle domande di iscrizione;
- g) deliberare sulla cancellazione ed espulsione degli associati e sulla radiazione degli associati, sentita il parere del Collegio dei Proviviri all'uopo interpellato;
- h) stabilire gli importi dei contributi e delle quote associative, e le modalità di applicazione nei confronti degli associati;
- i) stabilire i contributi che gli associati dovranno versare all'Associazione, per ogni nave agenziata.
- l) approvare i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- m) deliberare sull'assunzione o il licenziamento del personale dell'Associazione, stabilendone mansioni e compensi;
- n) nominare eventualmente il Segretario dell'Associazione;
- o) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, ad eccezione di quelli che, per disposizione di Legge e di Statuto, sono riservati all'Assemblea;
- p) riconoscere eventuali rimborsi spese a favore del Presidente e/o Consiglieri ai quali vengano affidati incarichi speciali.

Art.14 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta al mese, nonché tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti. La convocazione è fatta a mezzo avviso scritto con preavviso di almeno 48 ore, salvo casi di comprovata urgenza, nei quali il preavviso scritto deve essere di almeno 24 ore. Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni devono essere annotate in apposito libro verbali e sono prese con la maggioranza dei voti presenti. Ogni membro del Consiglio ha un solo voto. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. I Consiglieri assenti senza giustificazione di legittimo impedimento a più di tre riunioni consecutive, decadono dalla carica e il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli fino alla successiva assemblea generale.

Art.15 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Dura in carica due anni e non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi. Può essere anche persona esterna all'Associazione; in questo caso l'Assemblea ha il compito di determinare l'eventuale ammontare della sua retribuzione. La durata della sua carica

coincide e non può superare quella del Consiglio Direttivo che presiede. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale. Rappresenta l'Associazione, in Comitato Portuale e presso Autorità, Enti o persone nei limiti e con le facoltà previste dal presente statuto.

Spetta al Presidente:

- presiedere l'assemblea;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- dare esecuzione alle delibere dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
- proporre la candidatura di Consiglieri per la nomina a Vice Presidenti;
- adempiere a tutte le funzioni che gli siano delegate dal Consiglio Direttivo.

Art.16 - Vicepresidente

Dura in carica due anni e non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi. Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente nella conduzione dell'Associazione. In assenza o impedimento del Presidente tutte le mansioni sono a lui affidate.

Art.17 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 membri effettivi, i quali nominano fra essi un Presidente, e due supplenti. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea Generale fra gli associati, durano in carica due anni e sono rieleggibili. I Revisori effettivi devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo alle quali possono partecipare senza diritto di voto.

I Revisori hanno il compito di controllare nella maniera più ampia la gestione amministrativa ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Essi si riuniscono almeno una volta ogni sei mesi; riferiscono all'Assemblea ad ogni chiusura di esercizio ed ogni qualvolta lo ritengano necessario con relazione scritta. Per gli accertamenti eseguiti debbono redigere apposito verbale che sarà annotato in apposito libro.

Art.18 - Collegio dei Probiviri

L'Assemblea Generale nomina un Collegio di un minimo di due ed un massimo di quattro Probiviri effettivi che durano in carica due anni e possono essere rieletti. Il Collegio, scegliendolo al suo interno, nomina un Presidente. I Probiviri sono scelti fra i rappresentanti legali, institori delle ditte o società associate, che in passato hanno ricoperto incarichi in seno agli organi direttivi dell'Associazione; devono avere almeno 40 anni di età compiuti nel giorno della nomina.

Al Collegio dei Probiviri deve essere richiesto il parere consultivo dal Consiglio Direttivo in materia di radiazione degli associati (vedi art.6, lettera d)). Il Collegio dei Probiviri ha inoltre il compito di esaminare ed esprimere pareri su eventuali richieste relative alla corretta interpretazione delle norme statutarie. L'esame di qualsiasi controversia fra associati e fra associati e l'Associazione è di competenza del Collegio dei Probiviri quali arbitri amichevoli compositori.

Art.19 - Commissioni

Il Consiglio Direttivo nomina le Commissioni ritenute necessarie per un miglior funzionamento dell'Associazione. Le Commissioni avranno un massimo di 4 membri che, in parte, potranno essere scelti anche al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo. Il Presidente della Commissione dovrà essere un Consigliere. Le Commissioni hanno solamente poteri propositivi. Le Commissioni devono esaminare e sviluppare gli argomenti di loro competenza portando le conclusioni al Consiglio Direttivo della Associazione per le decisioni conseguenti.

Art.20 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dai beni mobili e immobili o dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni, o in altro modo, vengano comunque in possesso dell'Associazione;
- b) delle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate.

Art. 21 - Intrasmisibilità delle quote associative.

Le quote e/o contributi associativi sono intrasmisibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e sono fissi nel loro valore nominale originario e, quindi, non rivalutabili. La perdita della qualità di socio, che non sia dovuta a decesso, non comporta la restituzione delle quote e/o dei contributi associativi.

Art. 22 - Divieto di distribuzione di utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.23 - Finanziamento

Le spese necessarie al raggiungimento dei fini per i quali l'Associazione è costituita vengono sostenute dagli Associati, con le quote annuali e/o altre forme di finanziamento. L'associazione non può assumere oneri finanziari collettivi, all'infuori di quelli che derivano dalle normali necessità della sua amministrazione, come non interviene né si sostituisce nelle obbligazioni finanziarie dei singoli associati verso terzi.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dall'ammontare delle quote di iscrizione e dei contributi associativi;
- b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- c) dalle somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo.

Art.24 - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo compilerà il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio di previsione dell'anno in corso che, accompagnati da una relazione illustrativa, verranno sottoposti all'Assemblea Generale per l'approvazione entro il 30 aprile di ogni anno.

I bilanci di Previsione e Consuntivi sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea che deve discuterne l'approvazione. Salvo diversa disposizione di legge, durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

Art.25 - Variazioni dello Statuto

Le modifiche allo Statuto sociale sono deliberate dall'Assemblea Generale con l'intervento di almeno i 2/3 dei voti spettanti complessivamente alle Aziende associate, in regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi di approdo nave. Le modifiche vengono deliberate con la maggioranza assoluta dei voti.

Art.26 - Scioglimento

L'Associazione si potrà sciogliere in qualsiasi momento per esaurimento ed impossibilità intervenuta di perseguire gli scopi statutari o per volontà degli associati espressa dall'Assemblea dei Soci. L'avviso di convocazione dovrà espressamente indicare la motivazione per la quale viene richiesta la delibera di scioglimento, per la cui validità, in prima ed in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati.

Salvo diversa disposizione di legge, allo scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione, il suo eventuale patrimonio residuo verrà devoluto ad altra Associazione avente analoghe finalità, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art.27 - Disposizioni generali

Per quanto non disposto con le norme che precedono, si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Le parti dichiarano che il presente atto è pienamente conforme alla loro volontà.

Venezia Mestre,

Repertorio n.16046 Raccolta n. 2772 del 29 novembre 2006 e

Repertorio n. 18.497 Raccolta n. 4.900 del 13 luglio 2010

F.to: Stefano BARTOLUCCI, notaio